

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1805-A

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE (TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE)

RELATORE VERONESI

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 1° febbraio 1951 (Stampato n. 1376)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(SFORZA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLA DIFESA

(PACCIARDI)

COL MINISTRO DELL'INTERNO

(SCELBA)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE

(VANONI)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 3 febbraio 1951*

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo per il traffico aereo
tra l'Italia ed i Paesi Bassi, concluso a Roma il 4 marzo 1950

Presentato alla Presidenza il 15 maggio 1951

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge in esame concerne l'accordo aereo intervenuto fra l'Italia ed i Paesi Bassi e firmato a Roma il 4 maggio 1950.

Sotto l'aspetto tecnico-giuridico l'accordo è steso secondo le norme consuete contenute negli accordi e convenzioni internazionali che regolano la navigazione aerea.

Merita attenzione, perché propria del presente accordo, la tabella delle rotte:

per i Paesi Bassi, con partenza da Amsterdam, si arriva a Roma ed a Milano oppure si passa da Roma per proseguire per il medio Oriente, l'Estremo Oriente, l'Africa del Sud;

per l'Italia le rotte, partendo da Roma o Milano, arrivano alle grandi città del-

l'Europa centrale e settentrionale oppure, passando per la Spagna ed il Portogallo, si spingono nel Centro e Sud-America.

Risulta da questa tabella quale ampiezza di respiro abbiano preso i trasporti aerei, particolarmente sviluppati dai Paesi Bassi attraverso la grande società nazionale K.L.M. Risulta pure quali possibilità sarebbero concesse alla bandiera italiana verso l'America del Sud, se le Società italiane fossero in grado di reggere il confronto con le società estere che fanno servizio sulle stesse linee. Le collettività italiane d'Oltreoceano darebbero indubbiamente la preferenza alla nostra bandiera se il materiale di volo non fosse, come è per ora, messo in ombra dal più moderno materiale dei concorrenti.

In queste condizioni di esercizio, la clausola della reciprocità suona vana e gli accordi aerei ottengono, come risultato, di far passare per l'Italia gli aerei di decine di società straniere di navigazione aerea, senza che venga a noi anche l'altro auspicabile beneficio di veder portata nei cieli e negli aeroporti delle altre nazioni la nostra bandiera ed i nostri interessi.

La Commissione propone, onorevoli colleghi, l'approvazione della presente Convenzione, formulando insieme il voto di una azione decisa per il superamento della crisi che attraversa la nostra aviazione civile.

VERONESI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È approvato l'Accordo per il traffico aereo tra l'Italia ed i Paesi Bassi, concluso a Roma il 4 marzo 1950.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 4 marzo 1950 conformemente all'articolo 13 dell'Accordo.